SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1060)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il decreto-legge 15 luglio 1975, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 299, prevedeva la sistemazione nelle scuole italiane del personale non di ruolo proveniente dall'Eritrea in servizio nell'anno scolastico 1974-75.

In seguito ai recenti fatti avvenuti in detta regione e alle travagliate vicende delle scuole italiane colà funzionanti, molti insegnanti hanno già trovato sistemazione in Italia in quanto il Ministero della pubblica istruzione, con telegramma diretto ai provveditori agli studi, ha richiamato l'applicazione della legge in oggetto che in origine si riferiva ai profughi del 1975.

Purtroppo sono rimasti esclusi dal beneficio poche decine di elementi facenti parte sia del personale docente che di quello non docente, che avevano ottenuto la nomina successivamente all'anno 1974-75. Tale personale escluso si trova in Italia completamente privo di lavoro e non è possibile estendere agli stessi le provvidenze di cui

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

alla legge n. 299 del 1975; si è reso pertanto necessario, per sanare la situazione che riveste carattere di particolare urgenza, predisporre il presente decreto-legge che estende i benefici di cui alla legge n. 299 del 1975 al personale assunto successivamente all'anno scolastico 1974-75 ed in servizio nell'anno scolastico 1976-77.

Stante la situazione di grave disagio economico in cui versano gli interessati e, quindi, l'urgenza di porvi rimedio, il provvedimento, con l'accordo di massima della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene proposto nella forma del decreto-legge.

Si precisa infine che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Amministrazione dello Stato, in quanto gli oneri finanziari sono a carico di stanziamenti su capienti capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione (telg. 2497/UL/56 Est. 77 del 10 dicembre 1977 del Ministero della pubblica istruzione) che ha inoltre concordato con l'amministrazione proponente sulla necessità di adottare al riguardo la procedura del decreto-legge come avvenuto, in analoghe circostanze, con il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 5 del 5 gennaio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Eritrea, di adottare adeguati provvedimenti al fine di salvaguardare i diritti del personale in servizio nelle scuole italiane operanti in detta regione;

Visto il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Agli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, con nomina del Ministro degli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite nell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Sono altresì estese le provvidenze di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299, a favore del personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1976-1977 in supplenza temporanea nelle scuole italiane in Eritrea, anche senza rapporto d'impiego con lo Stato italiano, purchè in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 2.

Al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministro degli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite dall'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 1975,

n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO